

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 893 del 25/11/2025 BOLOGNA

Proposta:	DIC/2025/909 del 25/11/2025
Struttura proponente:	INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Oggetto:	RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA 2 (RSPIC.2024.93)
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE. SPESA ICT E FARMACEUTICA
Firmatario:	ALESSIA ORSI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Gianluca Imperato

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014;
- n. 1187 del 16/07/2025 con la quale è stato conferito alla dr.ssa Sabrina Amerio l'incarico di Direttore dell'Agenzia Intercent-ER;
- n. 2376 del 23/12/2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";
- n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER ...";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7 e 12 della delibera di Giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER", approvata con deliberazione n. 29/2018;

- n. 462/2024 "Modifica micro assetti organizzativi nell'ambito dell'Agenzia Intercent-ER";
- n. 494/2025 "Proroga fino al 31/12/2025 degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia Intercent-ER";
- n. 356 del 20/05/2025 "Il sistema dei controlli nell'ambito dell'Agenzia Intercent-ER";

Richiamati:

- il D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il D.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1440/2025 recante "PIAO 2025-2027. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2025 N. 7 "ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2025-2027"";

Vista la Convenzione per la fornitura di servizi di Sicurezza Informatica 2 (RSPIC.2024.93 del 05/02/2024), stipulata con il RTI tra FASTWEB S.P.A. (mandataria); EY ADVISORY S.P.A. (mandante); IBM ITALIA S.P.A (mandante); GPI CYBERDEFENCE S.R.L. (mandante) e TINEXTA CYBER S.P.A. (mandante, già incorporante YOROI S.R.L. per fusione; per un importo pari ad € 40.000.000,00 IVA esclusa;

Premesso che l'art.7 "Durata" della Convenzione sopra citata prevede:

- al comma 1 che la medesima abbia una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione;
- al comma 2 che possa essere rinnovata fino ad ulteriori 24 mesi, se alla data di scadenza non sia esaurito l'importo massimo spendibile;
- al comma 5 che gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni contraenti abbiano una durata minima annuale e massima di 36 mesi per i servizi a canone a far data dalla loro emissione;
- al comma 6 che la data di scadenza/la durata degli Ordinativi di fornitura, comunque, non possa essere superiore alla data di scadenza/la durata, originaria o eventualmente rinnovata, della Convenzione stessa;

Considerato che avvalersi in anticipo della facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi:

- consentirebbe la completa applicazione del comma 5, quindi l'emissione di ordinativi con una durata minima di un anno e massima fino a tre anni, altrimenti preclusa dopo il 05/02/2026 e fino alla scadenza originaria della Convenzione prevista per il 05/02/2027;
- permetterebbe, quindi, alle Amministrazioni aderenti - in particolare per i servizi a canone - di:
 - assicurare la continuità e la stabilità nell'erogazione dei servizi;
 - pianificare ordinativi di durata coerente con le proprie esigenze, ottimizzando la gestione delle risorse e degli approvvigionamenti;
 - evitare la frammentazione contrattuale, con conseguenti rischi di inefficienze operative;
 - impiegare le risorse economiche disponibili alle condizioni contrattuali previste dalla Convenzione, in coerenza con i principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, pertanto, rinnovare la Convenzione sopracitata per ulteriori 24 mesi;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di procedere al rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi della Convenzione per la fornitura di servizi di Sicurezza Informatica 2 (RSPIC.2023.93 del 05/02/2024), stipulata con il RTI tra FASTWEB S.P.A. (mandataria); EY ADVISORY S.P.A. (mandante); IBM ITALIA S.P.A (mandante); GPI CYBERDEFENCE S.R.L. (mandante) e TINEXTA CYBER S.P.A. (mandante, già incorporante YOROI S.R.L. per fusione);
2. di comunicare il presente atto al Fornitore della Convenzione sopra specificata;
3. di provvedere alle ulteriori forme di pubblicazione previste dal PIAO 2025/2027, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013.

Alessia Orsi